

**Regolamento
d'applicazione della Legge
sull'artigianato**
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull'artigianato del 18 marzo 1986,

d e c r e t a :

Competenza

Art. 1[1] Competente per l'applicazione della legge sull'artigianato è la Sezione della promozione economica (in seguito: Sezione).

Gruppo artigianato del Ticino[2]

Art. 2[3] Il Gruppo artigianato del Ticino è chiamato a dare il suo parere su ogni questione riguardante l'artigianato ed in particolare a:

- a) preavvisare la concessione di aiuti
- b) sorvegliare l'applicazione del marchio.

Aiuto:

a) in generale[4]

Art. 3[5] ¹Le richieste di aiuto dovranno essere presentate alla Sezione debitamente motivate e documentate.

²Aiuti fino ad un importo di fr. 100'000.--, se ricorrenti fino ad un importo di fr. 10'000.-- annui, sono di competenza della Sezione. Oltre questa cifra gli aiuti sono decisi dal Gran Consiglio.[6]

³In casi particolari la Sezione può autorizzare la realizzazione anticipata dell'iniziativa per la quale è richiesto l'aiuto, impregiudicata la decisione di concedere lo stesso.

⁴La Sezione può versare acconti sugli aiuti concessi, a dipendenza dell'avanzamento dei lavori.

b) Informazione (Legge art 3, cpv 1, lett a)

Art. 4 L'aiuto in favore di iniziative volte a promuovere l'informazione sarà commisurato all'importanza e alla risonanza delle stesse.

c) ...

Art. 5 ...[7]

d) Strutture

(Legge art. 3, cpv. 1, lett. c)

Art. 6 ¹Singoli artigiani possono beneficiare dell'aiuto inteso a migliorare le strutture qualora dimostrino di svolgere una regolare attività artigianale dalla quale ricavano una parte importante del loro reddito.

²Aiuti intesi a migliorare le strutture possono essere concessi quando siano date sufficienti garanzie quanto alla gestione dell'attività ed alla commercializzazione dei prodotti.

³Tali aiuti sono sottoposti al vincolo della restituzione durante 10 anni per gli edifici e 5 anni per i macchinari. L'importo da restituire sarà determinato in proporzione agli anni durante i quali l'oggetto è effettivamente servito agli scopi per i quali è stato concesso l'aiuto.

Marchio

Art. 7[8] Il marchio delle Associazioni di artigiani è registrato presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente Regolamento entra in vigore[9] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

-
- [1] Art. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 29.10.2004 - BU 2004, 372; precedente modifica: BU 2003, 347.
- [2] Nota marginale modificata dal R 11.11.2003, in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
- [3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
- [4] Nota marginale modificata dal R 16.4.2008; in vigore dal 18.4.2008 - BU 2008, 218.
- [5] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
- [6] Cpv. modificato dal R 16.4.2008; in vigore dal 18.4.2008 - BU 2008, 218.
- [7] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
- [8] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 347.
- [9] Entrata in vigore: 10 luglio 1987 - BU 1987, 227.